

DIRETTIVA 93/57/CEE DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1993

che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali e prodotti alimentari di origine animale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno aggiornare la nomenclatura utilizzata nell'allegato I delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE per conformarla a quella del regolamento (CEE) n. 2587/91 della Commissione ⁽³⁾;

considerando altresì che è opportuno ampliare il campo d'applicazione dell'allegato I della direttiva 86/362/CEE includendovi, oltre al riso «paddy» o risone, il riso decorticato, quello semisbianchito o imbianchito, dato che una parte significativa di riso viene commercializzata con tali denominazioni;

considerando che, alla luce del progresso tecnico e scientifico nonché delle esigenze della pubblica sanità e

dell'agricoltura, è ora auspicabile completare l'allegato II della direttiva 86/363/CEE per quanto si riferisce alla fissazione di limiti massimi di antiparassitari per le uova di volatili e i tuorli d'uovo e fissare dei limiti per gli antiparassitari elencati nello stesso; che è opportuno, per chiarezza, presentare una versione unificata di detto allegato;

considerando che, per lo stesso motivo, è opportuno aggiornare le direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE aggiungendovi disposizioni relative a residui di altri antiparassitari per i cereali ed i prodotti di origine animale, in particolare acefate, benomil, carbendazim, clorpirifos, clorpirifosmetile, clorotalonil, cipermetrina, deltametrina, fenvalerate, glifosate, imazalil, iprodione, mancozeb, maneb, metamidofos, metiram, permetrina, procimidone, propineb, tiofanatometile, vinclozolin, zineb;

considerando che tuttavia i dati relativi a talune combinazioni di antiparassitari e di cereali o, rispettivamente, di prodotti alimentari di origine animale sono insufficienti; che sarà necessario un periodo non superiore a quattro anni per produrre tali dati; che pertanto detti valori massimi dovrebbero essere fissati sulla base di tali dati entro il 1° gennaio 1998; che la mancanza di dati soddisfacenti porterebbe di norma alla fissazione di valori corrispondenti al limite di determinazione analitica appropriato;

considerando che, onde meglio valutare e controllare l'assunzione massima potenziale di residui di antiparassitari con gli alimenti, è prudente fissare simultaneamente, quando possibile, le quantità massime di residui dei singoli antiparassitari nei principali componenti della dieta; che queste quantità riflettono l'uso delle quantità minime necessarie per una lotta antiparassitaria adeguata, applicate in modo tale che l'entità dei residui sia la più bassa possibile e sia accettabile dal punto di vista tossicologico;

⁽¹⁾ GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48).

⁽²⁾ GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 259 del 26. 7. 1991, pag. 1.